

Una lunga storia di tentative all'insegna dell'insuccesso

di Marcello Clarich

Come i gatti, gli enti pubblici hanno sette vite. Con il decreto legge 112 il Governo prova ancora una volta a eliminarne una serie, ma anche questa volta non è detto che arrivino risultati soddisfacenti.

La storia delle leggi che tagliano gli enti inutili è segnata infatti da insuccessi. Già trent'anni fa venne avviata una manovra per riordinare gli enti del parastato, sorti come funghi nei decenni precedenti. La legge 70 del 1975 imponeva regole uniformi e con l'occasione sopprimeva tutti gli enti del parastato non inclusi in una tabella di enti confermati come necessari.

Ma rilasciare il "certificato di morte" di un ente non basta. L'ente infatti continua a vivere in una sorta di limbo costituito dalla gestione liquidatoria che talora si protrae per decenni. Vari ostacoli ne rallentano infatti il decesso effettivo. Per esempio, la necessità di riallocare le funzioni e il personale o la chiusura delle pratiche in corso, incluso il contenzioso.

Le soppressioni di enti inutili si sono susseguite a ondate costanti. Basta ricordare le leggi Bassanini del decennio passato (la 59 e la 127 del 1997) che concedevano al Governo una delega molto ampia a sopprimere, fondere, trasformare (privatizzare) gli enti pubblici. La delega fu utilizzata solo in minima parte a causa delle solite resistenze.

Vi è poi una strategia della sopravvivenza sotto nuova pelle attuata molte volte in questi anni: la trasformazione di enti pubblici in fondazioni, associazioni o società private. Ciò è accaduto, per esempio, una decina di anni fa per gli enti previdenziali e gli enti lirici. Nella gran parte dei casi la privatizzazione formale ha modificato poco o nulla dell'assetto preesistente.

Anche il nuovo decreto legge ripropone questa operazione per le università, che potranno trasformarsi in fondazioni private senza peraltro modifiche nel sistema attuale dei finanziamenti pubblici e delle norme di legge applicabili. Inoltre, i giudici (amministrativi, civili, contabili) non si sono lasciati trarre in inganno dalla trasformazione di tanti enti pubblici in società per azioni: la loro natura pubblica sopravvive fin tanto che non si arriva a una vera e propria dismissione del controllo azionario riferibile direttamente o indirettamente allo Stato.

Ma veniamo all'oggi. Anzitutto che cosa prevede l'articolo 26, denominato "taglia-enti"? Gli enti da sopprimere sono selezionati in base a due criteri: una dotazione organica di dipendenti inferiore alle 50 unità; la natura non economica degli enti. C'è da chiedersi quale sia la logica sottesa al numero 50: perchè non 70 o 100? Forse l'idea è che più piccolo è un ente, più facile è riassegnare funzioni e personale, come prevede il decreto legge, al ministero di settore.

Ma enunciata la regola generale, l'articolo elenca subito molte eccezioni: Ordini professionali, federazioni sportive, enti parco, ecc. Per essi il "taglia-enti" non vale. Infine, si prevede una sorta di "resurrezione": entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge i ministri per la Pubblica amministrazione e per la Semplificazione possono salvare con decreto alcuni degli enti soppressi. La speranza è sempre l'ultima a morire.